

Legge regionale 29 luglio 1999, n.44

Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio.

ARTICOLO 1

(Finalita')

1. La presente legge, in applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 1993 n. 270, "Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421" definisce, le linee di indirizzo e le modalita' di gestione, di organizzazione e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio di seguito denominato Istituto.

2. Le Regioni Toscana e Lazio assicurano, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, l'attivita' di coordinamento dell'Istituto con le strutture ed i servizi veterinari presenti sul territorio regionale.

ARTICOLO 2

(Natura e funzioni)

1. L'Istituto e' un ente a carattere tecnico - scientifico erogatore di servizi tecnologicamente avanzati ed opera nel rispetto della normativa vigente in tema di qualita' di servizi.

2. L'Istituto e' ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica. L'esercizio di attivita' commerciali di cui agli articoli 4 e 5 e' finalizzato al raggiungimento dei fini aziendali nonche' alla riduzione dei costi di gestione.

3. L'Istituto opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, garantendo alla Regione Toscana, alla Regione Lazio ed alle Aziende Unita' Sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica veterinaria.

ARTICOLO 3

(Compiti)

1. L'Istituto e' tenuto, in via ordinaria, ad assicurare:

- a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;
- b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
- c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico

ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;

- d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ed il supporto tecnico - scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
- e) il supporto tecnico scientifico ed operativo all'azione di farmaco - vigilanza veterinaria;
- f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanita' animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante un centro epidemiologico;
- g) l'esecuzione degli esami e analisi necessari all'attivita' di controllo sugli alimenti di origine animale;
- h) l'esecuzione degli esami e analisi necessari all'attivita' di controllo sull'alimentazione animale;
- i) lo studio, la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrita' degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;
- l) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;
- m) l'attuazione di iniziative statali o regionali per la formazione e l'aggiornamento di veterinari e di altri operatori;
- n) l'effettuazione di ricerche di base finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanita' veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con universita' ed istituti di ricerca italiani e stranieri, nonche' su richiesta dello Stato, delle Regioni e di enti pubblici e privati;
- o) l'assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che venga loro demandato dalle Regioni o dallo Stato, sentite le Regioni interessate;
- p) la cooperazione tecnico - scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri, previe opportune intese con il Ministero della Sanita';
- q) la elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;
- r) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali.

2. L'Istituto opera nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi programmatici definiti dalla Regione Toscana, di intesa con la Regione Lazio e, per i compiti di cui al comma 1, in un rapporto coordinato, territoriale e tecnico - funzionale, con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unita' sanitarie locali.

3. Per i compiti attinenti e correnti le Regioni Toscana e Lazio garantiscono la partecipazione dell'Istituto all'esercizio delle politiche agrozootecniche, alimentari, ambientali e il coordinamento del medesimo con le relative Agenzie.

ARTICOLO 4 (Produzioni)

1. L'Istituto, sulla base delle norme vigenti, provvede alla produzione, alla commercializzazione ed alla distribuzione dei medicinali e dei prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.

2. La Regione Toscana e la Regione Lazio, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, possono incaricare l'Istituto ad effettuare la preparazione e distribuzione di medicinali ed altri prodotti per la profilassi nonché effettuare altri interventi di sanità pubblica veterinaria.

3. L'Istituto può associarsi ad altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali per costituire aziende speciali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali ed altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.

4. La costituzione delle aziende speciali di cui al comma 3 è soggetta all'approvazione da parte delle Regioni Toscana e Lazio.

5. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti, fatta eccezione per quelli non destinati all'immissione sul mercato, devono essere svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile propri e separati dagli altri reparti dell'Istituto.

ARTICOLO 5 (Prestazioni nell'interesse di terzi)

1. L'istituto può erogare prestazioni a richiesta ed utilità di aziende singole o associate, private o pubbliche, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, relative a: analisi batteriologiche, analisi chimiche e tossicologiche, diagnostica anatomo-patologica, diagnostica di laboratorio, analisi parassitologiche ed altre analisi diagnostiche, analisi istologiche, analisi del latte, analisi sierologiche, sopralluoghi, analisi virologiche dirette. Può, altresì, prestare consulenze e stipulare convenzioni per la fornitura di servizi continuativi.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 possono essere rese esclusivamente in subordine ai compiti istituzionali ed al loro

completo assolvimento.

3. Le tariffe minime, per le prestazioni previste al comma 1, sono definite e d'intesa tra le Regioni Toscana e Lazio, in base ai criteri stabiliti dal Ministero della Sanità con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, del DLgs 270/1993, secondo le seguenti componenti:

- a) costo del personale impiegato e direttamente imputabile alla singola prestazione;
- b) costo dei materiali utilizzati e direttamente imputabile alla singola prestazione prodotta;
- c) costo delle attrezzature e di tutti gli altri costi fissi comuni e generali da imputarsi alla singola prestazione prodotta in proporzione diretta alla somma dei costi indicati ai punti a) e b).

4. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 3 l'istituto può applicare tariffe che tengano esclusivo conto dei costi effettivi.

ARTICOLO 6

(Organizzazione)

1. L'Istituto ha sede legale a Roma, e' organizzato in laboratori ed e' articolato in strutture operative territoriali.

2. L'istituzione di nuove strutture operative territoriali o la eventuale soppressione di quelle esistenti sono soggette a formale atto di approvazione delle rispettive Giunte Regionali.

3. L'organizzazione interna ed il funzionamento dell'Istituto sono stabilite dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto, di cui all'art. 17, comma 3, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) nell'ambito dell'organizzazione devono essere garantiti l'integrazione ed il coordinamento tecnico - funzionale secondo criteri di equilibrio dei servizi e di erogazione delle prestazioni tra la Regione Toscana e la Regione Lazio;
- b) la rete delle strutture territoriali deve assicurare, secondo criteri di uniforme presenza sul territorio e secondo criteri di economicità di gestione, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi individuati dalla programmazione regionale della Toscana e del Lazio e lo stretto collegamento con le rispettive aziende unità sanitarie locali.

ARTICOLO 7

(Organi)

Sono organi dell'istituto:

- 1) il Consiglio di Amministrazione;
- 2) il Direttore Generale;
- 3) il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 8

(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della Sanita', due dalla Regione Toscana e due dalla Regione Lazio, scelti tra esperti, anche di organizzazione e programmazione, in materia di sanita'. Il Consiglio di amministrazione e' nominato con provvedimento del Presidente della Giunta della Regione Lazio, che ne convoca la prima riunione. Le condizioni di incompatibilita' all'incarico sono stabilite dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

2.

I membri del Consiglio di Amministrazione cessano anticipatamente dalla carica in caso di:

- a) scioglimento del Consiglio;
- b) dimissioni volontarie;
- c) incompatibilita' non rimossa entro trenta giorni dalla nomina;
- d) condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati che comportino la decadenza dalla carica di amministratore pubblico;
- e) decadenza dovuta ad assenza ingiustificato per tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore Generale dell'Istituto, al verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma 2, ne informa il Presidente della Giunta Regionale del Lazio ed il Presidente della Giunta Regionale della Toscana.

4. Il Presidente della Giunta Regionale del Lazio, ove ricorrano i casi di cui al comma 2, lettere c) ed e), contesta la sussistenza delle condizioni di incompatibilita' e/o di decadenza all'interessato che ha dieci giorni di tempo per controdedurre. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta Regionale del Lazio decide in merito.

5. In caso di cessazione anticipata di un componente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Giunta Regionale del Lazio provvede alla sua sostituzione, su designazione della Regione di competenza. I nuovi membri nominati restano in carica per il tempo residuo che rimane al Consiglio, fino alla scadenza del mandato.

6. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti non possono essere rinominati piu' di una volta.

7. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal suo Presidente. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato qualora ne facciano richiesta il Presidente della Giunta Regionale della Toscana congiuntamente al Presidente della Giunta Regionale del Lazio.

8. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e' riconosciuta una indennita' lorda annua pari al dieci per cento degli emolumenti del Direttore Generale dell'Istituto.

9. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete un'indennita' pari al venti per cento dell'indennita' lorda annua fissata per il Direttore Generale dell'istituto.

ARTICOLO 9

(Compiti del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione all'atto del suo insediamento, elegge il Presidente a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attivita' dell'Istituto.

3. Nell'ambito delle proprie competenze, il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- a) predispose lo Statuto e lo trasmette per l'approvazione alle Regioni Lazio e Toscana;
- b) adotta il Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto e le relative dotazioni organiche, su proposta del Direttore Generale;
- c) definisce, sulla base della programmazione regionale, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto;
- d) adotta il bilancio pluriennale di previsione e il piano triennale delle attivita', predisposti dal Direttore Generale;
- e) adotta il piano attuativo aziendale e la relazione programmatica annuale predisposti dal Direttore Generale;
- f) adotta il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio, predisposti dal Direttore Generale.

4. Gli atti di cui al comma 3, lett. b), d), e) e f), sono trasmessi per l'approvazione alla Regione che esercita la funzione di vigilanza e controllo di cui all'art. 22, comma 2.

ARTICOLO 10

(Scioglimento del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione puo' essere sciolto con provvedimento del Presidente della Giunta della Regione Lazio, di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Toscana,

nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti o di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative e statutarie o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'Istituto.

2. Al verificarsi dei casi di cui al precedente comma 1, con lo stesso provvedimento di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Giunta della Regione Lazio, di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Toscana, nomina un commissario ad acta.

ARTICOLO 11

(Il Presidente del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è scelto a turni alterni tra i rappresentanti designati dalla Regione Toscana e dalla Regione Lazio.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto.

3. Il Presidente esercita tutte le attribuzioni affidategli dalla legge, dalla Statuto e dal Regolamento.

ARTICOLO 12

(Il Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale è nominato con provvedimento del Presidente della Giunta della Regione Lazio, di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Toscana, secondo i criteri e le procedure di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

2. In mancanza di accordo, su richiesta del Presidente della Giunta della Regione Lazio, alla nomina provvede il Ministro della Sanità'.

3. Il Direttore Generale è coadiuvato dal Direttore Sanitario di cui all'articolo 14 e dal Direttore Amministrativo di cui all'articolo 15.

4. Il rapporto di lavoro di Direttore Generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dall'articolo 3, comma 6, del DLgs 502/92 e successive modificazioni.

5. Il contratto del Direttore Generale è stipulato dal Presidente della Giunta della Regione Lazio.

6. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Sanitario di cui all'articolo 14.

7. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di leggi o di principi di buon andamento o imparzialità della pubblica amministrazione, il Presidente della Giunta della Regione Lazio, di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Toscana, risolve il contratto e provvede alla sostituzione del Direttore Generale.

8. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del DLgs 502/92 e successive modificazioni.

ARTICOLO 13

(Compiti del Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica ed in particolare:

- a) sovrintende a tutto il funzionamento dell'Istituto;
- b) nomina il collegio dei revisori di cui all'articolo 16;
- c) nomina il Direttore Sanitario di cui all'articolo 14 e il Direttore Amministrativo di cui all'articolo 15;
- d) predispose il bilancio pluriennale di previsione, nonché il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio;
- e) predispose il piano attuativo aziendale e la relazione programmatica annuale;
- f) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;
- g) stipula i contratti, le convenzioni e le spese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;
- h) propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto e le relative dotazioni organiche, ed eventuali variazioni, al consiglio di amministrazione;
- i) predispose il piano triennale di attività, in attuazione degli obiettivi ed indirizzi previsti dai piani sanitari regionali;
- l) predispose la relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto e la invia al consiglio di amministrazione;
- m) propone il tariffario delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 3.

ARTICOLO 14

(Direttore Sanitario)

1. Il Direttore Sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica

veterinaria, che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti sanitari pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il Direttore Sanitario è nominato con provvedimento motivato del Direttore Generale, decade dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore Generale e può essere riconfermato.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, di durata quinquennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi quelli per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dall'articolo 3, comma 7, del DLgs 502/1992 e successive modificazioni.

4. Il Direttore Sanitario fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

ARTICOLO 15

(Il Direttore Amministrativo)

1. Il Direttore Amministrativo è un laureato in discipline giuridiche od economiche che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il Direttore Amministrativo è nominato con provvedimento motivato del Direttore Generale, decade dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore Generale e può essere riconfermato.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi quelli per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dall'articolo 3, comma 7, del DLgs 502/1992 e successive modificazioni.

4. Il Direttore Amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto e fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

ARTICOLO 16

(Il Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei Revisori e' nominato dal Direttore Generale dell'Istituto ed e' composto da tre membri di cui uno designato dalla Regione Toscana, uno dalla Regione Lazio, fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili previsto dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88, ed uno designato dal Ministro del Tesoro.

2. Il Direttore Generale convoca il Collegio dei Revisori per la prima seduta.

3. Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni.

4. Il Collegio dei Revisori, all'atto del suo insediamento, elegge il Presidente tra i componenti di designazione regionale.

5. Il Collegio dei Revisori vigila sull'attivita' amministrativa dell'Istituto e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilita', esamina il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale, nonche' il bilancio di esercizio, verifica la corrispondenza dei medesimi alle risultanze delle scritture contabili ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'art. 2403 del codice civile.

Accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e puo' chiedere notizie al Direttore Generale sull'andamento dell'Istituto. I Revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

6. L'indennita' annua lorda spettante ai componenti del Collegio dei Revisori e' fissata in misura pari al dieci per cento degli emolumenti del Direttore Generale dell'Istituto. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al venti per cento dell'indennita' fissata per gli altri componenti.

ARTICOLO 17 (Statuto)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di Amministrazione provvede alla revisione dello Statuto dell'Istituto uniformandolo alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Lo Statuto e' approvato con atto della Regione Lazio su conforme parere della Regione Toscana.

3. Entro il termine di cui al comma 1, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, adotta il Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche.

4. Qualora il Consiglio di Amministrazione non provveda entro i

termini previsti agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Regione Lazio, d'intesa con la Regione Toscana, nomina un Commissario che provvede all'adozione degli atti entro quarantacinque giorni dalla nomina.

ARTICOLO 18 (Finanziamento)

1. Il finanziamento dell'Istituto Zooprofilattico e' assicurato:

- a) dallo Stato a carico del Fondo Sanitario Nazionale tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e delle attivita' da svolgere;
- b) a carico del Ministero della Sanita' per quanto previsto dall'art. 12, comma 2, lettera a), numero 4, del DLgs 502/92 e successive modificazioni;
- c) dalle Regioni e dalle Aziende Unita' Sanitarie Locali per le prestazioni poste a carico delle stesse;
- d) dalle Aziende Unita' Sanitarie Locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.

2. Il finanziamento dell'Istituto Zooprofilattico e' inoltre assicurato:

- a) da finanziamenti regionali per interventi ed azioni stabilite dalla Programmazione Regionale;
- b) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'art. 3;
- c) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;
- d) dai redditi del proprio patrimonio;
- e) dagli utili derivanti dall'attivita' di produzione;
- f) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento sulla base di convenzioni o contratti di consulenza ad aziende singole o associate, enti, associazioni di produttori, organizzazioni pubbliche e private;
- g) da ogni altra entrata legittimamente percepita dall'Istituto.

ARTICOLO 19 (Personale)

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto e' disciplinato dalle disposizioni contenute nel DLgs 502/92 e successive modificazioni e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

2. Ai concorsi per l'assunzione in Istituto si applica il

regolamento previsto dall'art. 18, comma 1, del DLgs 502/92 e successive modificazioni, e, limitatamente al personale addetto alla ricerca, il regolamento di cui all'art. 7, comma 3, del DLgs 270/93.

ARTICOLO 20

(Gestione Contabile e Patrimoniale)

1. L'Istituto adotta, conformemente a quanto previsto dal DLgs 502/92 e successive modificazioni, le norme di gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Sanitarie della Regione ove ha sede l'Istituto medesimo.

ARTICOLO 21

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Istituto e' costituito dai beni di proprieta' al momento dell'entrata in vigore della presente legge e da quelli che pervengono all'Istituto per donazione od altro titolo.

2. In caso di cessazione dell'Istituto i beni che compongono il patrimonio sono trasferiti alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.

ARTICOLO 22

(Controllo)

1. La Regione esercita la funzione di vigilanza e controllo sugli atti dell'Istituto e puo' disporre ispezioni ed indagini sul regolare funzionamento dell'Istituto stesso.

2. Tale funzione e' assolta alternativamente, per un periodo di cinque anni, dalla Regione di cui non e' espressione il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 23

(Contenuto ed esercizio del controllo)

1. Lo Statuto, e sue modifiche, e' sottoposto all'approvazione della Regione Lazio previo conforme parere espresso dalla Regione Toscana, nei termini previsti dell'art. 4 del DLgs 270/93.

2. Sono sottoposti all'approvazione della Regione di cui all'articolo 22, comma 2:

- a) il bilancio pluriennale di previsione e il piano triennale delle attivita';
- b) il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio;
- c) il Regolamento di cui all'art. 9, comma 3, lett. b);
- d) il piano attuativo aziendale e la relazione programmatica;

e) la deliberazione di programmi di spesa pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni.

3. Gli atti di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla loro adozione, sono trasmessi alla Giunta della Regione Toscana alla Giunta della Regione Lazio. La Regione che non esercita il controllo ai sensi dell'art. 22, entro quindici giorni dalla ricezione dell'atto puo' prospettare osservazioni o rilievi alla Regione che esercita il controllo, ai fini della relativa decisione.

4. La Regione che esercita il controllo, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione, comunica all'Istituto l'approvazione degli atti di cui al comma 2, ovvero il diniego della stessa con atto motivato.

5. Il termine di cui al comma 4 e' sospesa per non piu' di una volta se, prima della scadenza, la Regione che esercita il controllo chiede all'Istituto elementi integrativi di giudizio. Il termine per l'approvazione degli atti di cui al comma 2 ovvero il diniego della stessa, decorre dalla data di ricezione degli elementi integrativi di giudizio richiesti.

6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto invia mensilmente ai Presidenti delle Regioni Toscana e Lazio gli elenchi delle deliberazioni non soggette ad approvazione.

ARTICOLO 24 (Abrogazione)

1. E' abrogata la Legge Regionale 3 ottobre 1978, n. 68 recante: "Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana".

ARTICOLO 25 (Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano con l'entrata in vigore di entrambe le leggi della Regione Toscana e della Regione Lazio, a seguito della pubblicazione delle stesse sui Bollettini Ufficiali delle rispettive Regioni.